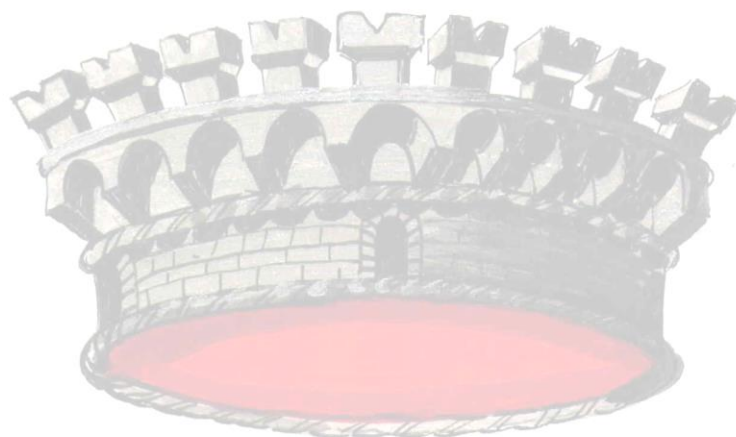




Comune di Sovico

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O
AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI AI MERCATI**

Approvato con deliberazione C.C. n° 13 del 30/03/2021



INDICE

Articolo 1 - Oggetto	2
Articolo 2 - Funzionario Responsabile	2
Articolo 3 - Tipi di occupazione	2
Articolo 4 – Definizioni.....	3
Articolo 5 - Rilascio dell'autorizzazione	4
Articolo 6 - Tariffe, coefficienti e determinazione del canone	4
Articolo 7 - Spuntisti	4
Articolo 8 - Versamento del canone.....	5
Articolo 9 - Accertamento e riscossione coattiva	5
Articolo 10 - Sanzioni	6
Articolo 11 – Rimborsi	6
Articolo 12 - Occupazioni abusive.....	6
Articolo 13 - Norme transitorie.....	8
Articolo 14 - Contenzioso	8
Articolo 15 - Trattamento dei dati personali	8
Articolo 16 - Entrata in vigore.....	8

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e redatto ai sensi dell'articolo 1 comma 837 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati nel Comune di Sovico.
2. Ai sensi del citato art. 1 comma 838 della L. 160/2019 il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazione temporanea, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
3. La disciplina dell'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale, sia su posteggi dati in concessione che in forma itinerante, ai sensi e nel rispetto delle normative europee, statali e regionali è normata dal vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
4. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 2

Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Regolamento a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 3

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) **per aree pubbliche:** aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- b) **per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c) **per mercato:** l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) **per posteggio di mercato:** l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) **per mercato annuale:** l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- f) **per mercato giornaliero:** l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
- g) **per mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
- h) **per operatore:** il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
- i) **per spunta:** l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati;

- j) **per spuntisti:** gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

Articolo 5

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento dei mercati ed al quadro normativo vigente in materia; l'intero iter è gestito dall'Ufficio SUAP comunale.

Articolo 6

Tariffe, coefficienti e determinazione del canone

1. Ai fini dell'individuazione della tariffa standard applicabile, il Comune di Sovico si colloca nella fascia - così come definita dai commi 826-827 dell'art. 1 della L. 160/2019 - avente popolazione fino a 10.000 abitanti e pertanto:
 - a) La tariffa standard annua per l'occupazione è di Euro 30,00 il mq.;
 - b) La tariffa standard giornaliera per l'occupazione è di Euro 0,60 il mq..
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, calcolato convenzionalmente su 52 giornate all'anno, è ridotto del 55 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al precedente comma.
4. Per le occupazioni temporanee si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
5. Il canone per ciascuna concessione/autorizzazione è individuato moltiplicando, alle tariffe di cui ai precedenti commi, la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati.
6. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 7

Spuntisti

1. Per le occupazioni realizzate da operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione, l'importo del canone

giornaliero è di € 0,60 al mq sul quale si applica la riduzione di cui al precedente articolo 6 comma 2.

Articolo 8

Versamento del canone

1. Il canone, per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso, deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31/03. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio con le modalità concordate.
7. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 2 euro.

Articolo 9

Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

3. Non si procede all'emissione di avviso quando l'importo, compreso sanzioni ed interessi, non supera € 10,00.

Articolo 10 Sanzioni

1. Il tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 267/2000.
2. L'omesso versamento del canone comporta la decadenza della concessione. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni previste nel presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi moratori calcolati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2,5 punti % così come previsto dal vigente Regolamento comunale delle Entrate. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11 Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio competente per materia che ha rilasciato la concessione entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00.

Articolo 12 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo:
 - a) di corrispondere un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) di corrispondere la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c) di corrispondere le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;
 - d) di provvedere al pagamento dell'indennità;
 - e) di provvedere alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - f) di provvedere all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il concessionario del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il concessionario del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nei titoli esecutivi.
7. In caso di inadempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 13
Norme transitorie

1. Il regolamento per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 18/04/1994 e successive modificazioni resta applicabile per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 14
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 15
Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE e s.m.i

Articolo 16
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2021.